

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE  
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE**  
**Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

(Chiarimento)  
PROT. n° P1682/4122 sott. 32

Roma, 10 settembre 1996

Oggetto: Edilizia scolastica - D.M. 26/08/1992 art. 2.4.

Si fa riferimento al quesito di pari oggetto pervenuto con le note indicate al margine per chiarire che, a parere di questo Ufficio, il personale addetto alla gestione e custodia delle strutture scolastiche ricade nella previsione del punto 2.4 del decreto in argomento.

Si ritiene, che, anche per quanto riguarda il secondo punto del quesito, il locale destinato al culto e non aperto al pubblico debba essere considerato pertinente all'attività scolastica.

**Richiesta del Comando**

Il D.M. 26/08/1992, contenente le norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica, all'art. 2.4 comma 4 prevede che "è consentito che l'alloggio del custode, dotato di proprio accesso indipendente possa comunicare con locali pertinenti l'attività scolastica mediante porte di caratteristiche almeno REI 120".

A seguito di numerose richieste pervenute a questo Comando relative a strutture gestite da comunità religiose con personale alloggiato nell'ambito delle stesse strutture scolastiche, si chiede di poter chiarire se le disposizioni relativi ai locali destinati all'alloggio del custode di cui al comma 4 dell'art. 2.4 citato in premessa siano estendibili ai locali destinati all'alloggio del personale religioso residente addetto anche alla gestione ed alla custodia delle strutture scolastiche.

Si chiede altresì che venga chiarito se una Cappella non aperta al pubblico, ma inserita volutamente nella struttura scolastica con finalità educative, possa essere considerata attività pertinente l'attività scolastica.